



## Tribunale di Pistoia

**UDIENZA del 9 aprile 2019**

Alle ore 9.15 davanti al dott. Amato, assistito dal sottoscritto cancelliere, per il procedura *ex art.* 316 c.c. iscritta n. [REDACTED] compaiono la signora [REDACTED] con l'avv. François, ed il signor [REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

I difensori si riportano agli atti.

Il giudice chiede di chiarire quali effettivamente siano i vaccini non-obbligatori che il signor [REDACTED] ritenga di essere negativi per la salute dei suoi figli e quali siano i concreti esami che abbiano valutato la inopportunità di essere prescritti ai figli di quelli non obbligatori ai sensi della l. 119/2017.

Il padre dichiara di essere consenziente a che i figli siano vaccinati nei richiami di tutti i vaccini obbligatori, ritenendo tuttavia che qualora fosse il figlio ancora coperto ritiene di non consentire il richiamo che ritiene inutile. Il difensore della ricorrente a questo punto produce gli ultimi inviti della Asl ai richiami delle vaccinazioni obbligatorie ma deposita inoltre ulteriore indicazione positiva da parte della Asl circa l'effettuazione della vaccinazione per il figlio più grande già dodicenne, dell'anti papilloma virus. Il padre ritiene non necessario che venga vaccinato il figlio [REDACTED] e successivamente anche la chiamata per [REDACTED] riguardo a quest'ultima vaccinazione. La madre ribadisce la sua adesione anche per questa copertura come hanno appunto gli stessi medici indicato.

L'avv François chiede che sia autorizzata per tutti i richiami e gli inviti della Asl a prescindere se non appaia coperto o no la situazione dei bambini. Il padre ribadisce di non essere d'accordo qualora esami medici rilevino che i figli siano coperti ancora dal precedente vaccino.

L'avv. [REDACTED] ribadisce che il dott. [REDACTED] a novembre aveva ritenuto coperto il bambino mentre l'avv. François fa presente che il pediatra dott. [REDACTED] al 4 aprile scorso ha certificato sulla base del promemoria di valutazione della Asl presentava una copertura insufficiente per pertosse e tetano e sufficiente solo per difterite e polio. L'avv. [REDACTED] chiede alla sig.ra [REDACTED] se ritenga al momento opportuno, come richiesto dal padre, anche una visita psicologica e la sig.ra

[redacted] dichiara al momento inopportuna questa richiesta paterna. Il sig. [redacted] rappresenta che originariamente erano stati concordi i genitori di portare il figlio a visite psicologiche ma poi lei non lo ha ritenuto più necessario.

Il giudice prende atto e si riserva.

IL GIUDICE  
Dott. *Fabrizio* AMATO

A scioglimento della riserva, il giudice dispone quanto segue.

La tutela della salute è un diritto costituzionale (art. 32, comma 1, Cost.), che riguarda non solo l'individuo ma anche tutta la collettività del nostro paese.

La responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori è elemento essenziale ed indiscutibile delle famiglie (di ogni genere) ed implica, tra le molteplici necessità della prole, anche l'obbligo dei genitori di garantire ai figli il più ampio diritto alla salute.

La legge 119/2017 ha provveduto a determinare quali siano - nell'ambito vaccinale e soprattutto per i soggetti da zero a sedici anni - le vaccinazioni obbligatorie e gratuite.

\*\*\*

In primo luogo, riguardo a questa problematica, all'udienza di convocazione dei signori [redacted] e [redacted] relativa la vaccinazione dei figli [redacted] (si anni 12 e mezzo) ed [redacted] (7 anni e mezzo), il padre ha dichiarato di essere "consenziente a che i figli siano vaccinati nei richiami di tutti i vaccini obbligatori"; viene così superata la originaria situazione, che ha aperto la presente azione giudiziale da parte della signora [redacted]

Tuttavia, anche per i vaccini obbligatori resta da valutare la determinazione paterna, secondo cui qualora il figlio sia ancora coperto dal vaccino non debba esserci già il richiamo.

La polemica paterna è del tutto implausibile perché in ogni caso la copertura vaccinale ha il suo termine, per cui essere chiamati dalla Asl di riferimento per accedere al richiamo del vaccino può essere indicata quale materia esclusiva dei tempi, a prescindere poi se effettivamente il richiamo debba dai medici specializzati realizzato anche prima della copertura, che il tempo percorso ha comunque reso meno forte.

Ne rileva che tale "visione" del signor [REDACTED] appare del tutto priva di una seria decisione, per cui va autorizzata la madre ad ogni dimensione dell'invito della Asl ad intervenire per detti richiami.

Il padre invece, riguardo all'invito della Asl a vaccinare il figlio [REDACTED] con l'anti-papillomavirus, ha negato questo intervento.

Appare evidente che il signor [REDACTED] abbia verosimilmente una scarsa concezione del valore solidaristico dell'art. 32 della costituzione, ossia della concreta "salute" di tutta la collettività, come si è detto all'inizio. Trattandosi soprattutto di virus che possono contagiare soggetti estranei a quelli della sua famiglia.

Questo, pertanto, non deve escludere che i medici, che tra l'altro sono tenuti a dare ai genitori conoscenze per giungere al consenso informato, competenti e specializzati nel settore, quando pongono l'attenzione su vaccinazioni di consistente impatto nei minori ed oltre, non fanno altro che quello che la costituzione italiana ha previsto per la nostra società: vale a dire, la salute per tutti i cittadini e le cittadine.

[REDACTED] d'altro canto, non ha sollevato particolari difficoltà o eventuali allergicità già presentatesi da quest'ultimo vaccino, per cui la sua negazione appare esclusivamente una valutazione sfumata e poco comprensibile dei dubbi sui trattamenti allo stato non ancora definiti obbligatori.

Non trattasi infatti - come avanzato dalla difesa del signor [REDACTED] - di fasi sperimentali bensì della suggerita applicazione per tutti gli adolescenti (femmine e maschi) che possa coprire il loro stato di salute da un virus, che solo di recente è divenuto consistente anche nei paesi più sviluppati.

Pertanto, appare del tutto ragionevole che la madre sia autorizzata a provvedere per entrambi i figli la vaccinazione segnalata dalla Asl.

\*\*\*

In secondo luogo, il signor [REDACTED] ha sollevato una ulteriore questione che non trova l'accordo della madre, concernente alcuni disagi dei figli che a suo avviso meriterebbero un consulto psicologico.

Va rilevato che risulti credibile che già di per sé il conflitto genitoriale abbia determinato alcuni malesseri nei bambini e che quindi sia ragionevole almeno una visita valutativa da parte di un professionista specializzato sui disagi dei minori.

Anche in questo caso, pertanto, nemmeno avendo la signora [redacted] perché sia ritenuta inopportuna la visita in questione, anche al fine di definire ognuna delle importanti questioni sollevate dai genitori riguardo alla prole, è confacente autorizzare il padre a provvedere a questa visita psicologia per [redacted] e [redacted]

**P. Q. M.**

autorizza, ai sensi dell'art. 316 c.c.,

= la madre a sottoporre i figli minori [redacted] ed [redacted] a tutte le vaccinazioni obbligatorie ed anche quelle raccomandate dalla Asl di riferimento e dal pediatra dei figli;

= il padre a sottoporre i figli minori [redacted] ed [redacted] ad una visita psicologica presso professionista specializzata nel settore dei minori.

Spese compensate.

Pistoia, 11 aprile 2019

IL GIUDICE  
Dot. E. AMATO

